



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott.ssa Roberta Nardone

Presidente

Dott.ssa Giulia Sorrentino

Giudice

Dott. Andrea Barzellotti

Giudice Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del P.U. n. 91 - 1/2025, promosso

DA

Antonio La Rocca, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 24.10.2025.

Oggetto: liquidazione controllata

Letto il ricorso presentato il 24.10.2025 ex artt. 268 e segg. c.c.i.i. presentato da Antonio La Rocca con il quale ha domandato l'apertura nei suoi confronti di un procedimento di liquidazione controllata in ragione di definire il suo stato di sovraindebitamento, di talché ha messo a disposizione dei creditori il suo patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale - ex art 27, II co., c.c.i.i. - posto che la ricorrente risulta residente in Civitavecchia (RM), via Refice Licinio, 34, di talché il centro degli interessi della ricorrente è collocato nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che la ricorrente ha rappresentato che le cause del suo stato di sovraindebitamento sono derivate dall'aggravio delle condizioni reddituali e patrimoniali conseguenti l'esito negativo dell'attività di impresa esercitata e oggi cessata;



rilevato che la ricorrente non può accedere:

- alla liquidazione giudiziale in quanto – ex art. 121 c.c.i.i. – risulta procedimento riservato agli imprenditori che non risultano essere imprenditori minori e a fronte del fatto che le attività esercitate dal ricorrente risultano cessate, di talché il ricorrente non può essere qualificato quali imprenditore;
- al concordato minore – ex art. 33, IV co., c.c.i.i. – in quanto imprenditore cancellato dal registro delle imprese;

ritenuto, quindi, che la ricorrente – a fronte delle sua qualità personale ed a fronte della natura dell'esposizione debitoria - residua in una categoria di soggetti che non possono accedere agli strumenti di definizione dello stato della crisi precedentemente individuati;

ritenuto, quindi, che la lettura costituzionalmente orientata della disposizione ex art. 268 c.c.i.i. – ex art. 24 Cost. – consente di ritenere detto strumento applicabile per tutelare l'interesse meritevole di tutela – ex art. 100 c.p.c. – di vedere definito il proprio stato/situazione di sovraindebitamento, di talché si ritiene di poter qualificare lo strumento ex art. 268 c.c.i.i. quale rimedio processuale per la definizione dello stato di crisi/sovraindebitamento non definibile con i restanti strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata dispone la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i., di talché il reddito percepito dal debitore ammesso è appreso all'attivo del procedimento con i limiti della disposizione ex art. 545 c.p.c. come richiamata dalla disposizione ex art. 268, IV co. lett. "a" e "b", c.c.i.i. e che la determinazione in concreto di quanto lasciato nella libera disponibilità della debitrice sarà determinato dal GD su istanza della parte interessata;

ritenuto che per quanto concerne gli altri beni in proprietà al ricorrente questi devono essere appresi all'attivo del procedimento posto che la liquidazione del patrimonio risulta diretta a apprendere l'intero patrimonio del ricorrente, di talché il ricorrente non può prospettare di escludere dalla liquidazione alcuni beni in quanto la liquidazione non veicola una proposta ma è diretta all'apertura di un procedimento concorsuale attraverso il quale esercitare un'azione esecutiva collettiva per la soddisfazione – ex art. 2740 c.c. – dei creditori salvo i limiti previsti dalla disposizione ex art. 268, IV co., c.c.i.i.;

ritenuto – peraltro – che l'eventuale apprensione di beni o meno non risulta predicabile/oggetto di disposizione con la sentenza di liquidazione controllata ma verrà eseguita direttamente dal liquidatore nell'ambito del procedimento di liquidazione controllata;

ritenuto che con la sentenza di liquidazione controllata non può essere aprioristicamente determinato un limite temporale dell'attività liquidatoria che sarà limitata al triennio – Corte Cost. 6 del 2024 – solo in presenza di redditi futuri da liquidare;

ritenuto che la giurisprudenza di legittimità che l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Cass., Sez. I civile, 31.07.2025 n. 22074);

ritenuto quanto alla nomina del liquidatore che la stessa deve ricadere su professionista diverso dal gestore della crisi, al fine di garantire la trasparenza della gestione del procedimento rispetto ai creditori, anche a fronte del fatto che il gestore della crisi non ha in alcun modo rilevato che detto



ricorrente aveva proposto ricorso per ristrutturazione debiti del consumatore e che l'omologa fu respinta per la ritenuta presenza di un indebitamento colposo con decreto del 23.09.2024 e che il reclamo presentato nei confronti di detto provvedimento è stato rigettato con sentenza n. 328/2025 del 17.01.2025 resa a definizione del procedimento n.r.g. 51593/2024 della Corte di Appello di Roma - Sez. I civile, di talché deve essere garantito il profilo della neutralità del procedimento rispetto ai creditori posto che il liquidatore deve relazionare anche sull'esistenza delle condizioni per ottenere l'esdebitazione all'esito del procedimento di liquidazione controllata tra le quali risulta presente anche le modalità di indebitamento;

Visti gli artt. 268 e segg. c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Antonio La Rocca, nato a Torre Annunziata (NA) il 25.03.1967 (c.f. LRCNTN67C25L245L), residente in Civitavecchia (RM), via Refice Licinio, 34;

MANDA

la cancelleria di acquisire al fascicolo della liquidazione controllata copia degli atti del P.U. n. 91 - 1/2025;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;

NOMINA

liquidatore l'avv. Simona Iodice;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;



DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni dei ricorrenti;

DISPONE

che i liquidatore provveda a trascrivere la sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 30.01.2026 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.



Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 29.10.2025

Il Presidente

dott.ssa Roberta Nardone

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

